Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 183 del 6 luglio 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 6 luglio 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 35

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 giugno 1981.

Regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione, di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 862.

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 giugno 1981.

Regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione, di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 862.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 dicembre 1980, n. 862, concernente la disciplina dei servizi aerei non di linea e l'interpretazione di disposizioni del codice della navigazione, entrata in vigore il 6 gennaio 1981;

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, istitutiva della Direzione generale dell'aviazione civile nell'ambito del Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1979, n. 825, concernente la ristrutturazione di alcuni servizi della Direzione generale dell'aviazione civile;

Considerato che ai sensi dell'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 862, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa il Ministro dei trasporti emana con proprio decreto il regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione;

Tenuto conto che per il combinato disposto degli articoli 2, 5 e 6 della legge anzidetta il regolamento di attuazione deve stabilire, oltre alle condizioni e ai limiti di rilascio delle licenze di cui all'art. 788 del codice della navigazione:

1) le modalità di rilascio delle licenze e di esercizio, precisando:

a) i requisiti tecnici, assicurativi, finanziari e operativi necessari per ottenere la licenza in argomento da parte di persone, enti o società capaci di avere in proprietà aeromobili nazionali ai sensi dell'art. 751 del codice della navigazione;

b) i tipi, le caratteristiche e i modi di offerta dei servizi di trasporto aereo non di linea ammessi, avuto riguardo alla prassi corrente e consolidata in materia, agli interessi delle comunità italiane all'estero, all'equilibrio della bilancia dei pagamenti e alla rilevanza che il trasporto aereo non di linea ha nello sviluppo dell'economia turistica italiana, nonchè ai livelli di compatibilità con i servizi aerei di linea tenuto conto della periodicità e ripetitività dei voli non di linea;

2) i controlli sul rispetto delle norme vigenti per la effettuazione dei servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, nonchè le sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione e nel presente decreto e la procedura per la loro applicazione.

Decreta:

Art. 1.

Attività aeree sottoposte a licenza

Le licenze per i servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e per le scuole di pilotaggio possono essere rilasciate alle persone, enti o società indicate nell'art. 751 del codice della navigazione alle condizioni, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente regolamento.

Art. 2.

Servizi non di linea

Il servizio di trasporto aereo non di linea comprende tutte le attività di trasporto di passeggeri e merci in campo nazionale e internazionale effettuate contro remunerazione, diverse dai servizi di linea disciplinati dagli articoli 776-787 del codice della navigazione.

Le attività di trasporto aereo non di linea, in particolare, comprendono:

a) voli noleggiati per il trasporto di passeggeri con propria merce effettuati con aeromobili aventi un numero di posti non superiore a dodici;

b) voli noleggiati per il trasporto di passeggeri con propria merce effettuati con aeromobili aventi un numero di posti superiore a dodici;

c) voli noleggiati per il trasporto di merci;

d) voli regionali e interregionali, in campo nazionale, accessibili al pubblico, per il trasporto di passeggeri e merci, effettuati con ripetitività e pubblicizzazione di orari con aeromobili aventi capienza non superiore a 50 passeggeri o a kg. 5.000 di merce, che non siano assoggettabili, per particolari esigenze di pubblico interesse in relazione alle caratteristiche economico-sociali delle zone servite, al regime proprio dei servizi di linea.

In relazione a motivi di pubblico interesse, e nei casi di urgenza, i titolari di licenza di cui al presente articolo possono essere autorizzati ad effettuare servizi di trasporto pubblico non di linea a carattere occasionale, anche se ripetitivi in campo nazionale e internazionale, quando non sia diversamente stabilito in convenzioni internazionali.

Art. 3.

Servizi di lavoro aereo

Il servizio di lavoro aereo comprende l'esecuzione contro remunerazione:

a) di voli pubblicitari;

b) di voli diretti ad effettuare riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive;

c) di voli diretti ad effettuare rilevamenti e osservazioni;

d) di voli per trasporto di carichi esterni;

e) di voli per spargimento di sostanze;

f) di voli per altre attività economiche o professionali diverse dal trasporto di passeggeri e/o merci.

Il trasporto di persone effettuato per necessità dipendenti dalle suddette attività è compreso nella relativa licenza.

Art. 4.

Scuole di pilotaggio

Le scuole di pilotaggio provvedono attraverso idonea organizzazione ad impartire l'istruzione teorico-pratica per il conseguimento dei brevetti, delle abilitazioni e degli altri titoli previsti dalla legislazione vigente.

Le scuole di pilotaggio comprendono le seguenti attività:

a) corsi di istruzione per il conseguimento dei brevetti di pilotaggio di volo a motore (1°, 2° e/o 3° grado; pilota privato e/o commerciale di elicottero);

b) corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione al volo strumentale su velivoli e/o elicotteri;

c) corsi di istruzione per il conseguimento del brevetto di pilota di aliante veleggiatore;

d) corsi di istruzione per il conseguimento del brevetto di pilotaggio di aerostati (dirigibile e/o pallone);

e) altri corsi di istruzione riconosciuti con decreto del Ministro dei trasporti ai fini del conseguimento di particolari abilitazioni, brevetti e qualificazioni professionali validi per lo svolgimento di specifiche attività di volo.

Art. 5.

Requisiti tecnici generali

Le persone, enti o società richiedenti una delle licenze previste dall'art. 1 devono essere in possesso dei requisiti tecnici di idoneità prescritti dal regolamento tecnico del Registro aeronautico italiano approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1965 e successive modificazioni, nonchè dei requisiti operativi indicati agli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento.

Art. 6.

Assicurazioni obbligatorie

Le imprese titolari di licenza dovranno sottoscrivere polizze di assicurazione per danni a terzi sulla superficie ai sensi degli articoli 1010 e seguenti del codice della navigazione e successive modificazioni.

Le imprese titolari di licenza per servizi di trasporto aereo non di linea dovranno sottoscrivere polizze di assicurazione per il personale navigante e per i passeggeri ai sensi degli articoli 935, 941, 996 e seguenti del codice della navigazione e successive modificazioni, con limiti di responsabilità non inferiori a quelli praticati dai concessionari di servizi di trasporto aereo di linea.

Le imprese titolari di licenze di lavoro aereo dovranno assicurare tutto il personale che effettua l'attività di volo ai sensi dell'art. 935 del codice della navigazione nonchè tutte le persone trasportate, anche estranee all'impresa, la cui presenza è strettamente connessa al tipo di attività svolta.

Le imprese titolari di licenza per scuola di pilotaggio dovranno assicurare tutto il personale che effettua l'attività di volo ai sensi dell'art. 935 del codice della navigazione, nonchè gli allievi piloti.

Art. 7.

Requisiti finanziari

Le persone, enti o società richiedenti devono dimostrare di essere in possesso dei mezzi finanziari sufficienti per svolgere l'attività oggetto di licenza.

A tal fine dovrà essere accertata l'inesistenza di una dichiarazione giudiziale di insolvenza e valutata l'adeguatezza del capitale sociale nonchè del piano finanziario ed economico dell'azienda al tipo di attività da svolgere, alla struttura ed alle dimensioni dell'azienda stessa.

Art. 8.

Proprietà e disponibilità degli aeromobili

Gli aeromobili utilizzati devono essere in proprietà oppure in disponibilità esclusiva per effetto di contratti di locazione che prevedano nel termine di tre anni dalla stipula il trasferimento di proprietà all'impresa locataria che deve assumere l'esercizio ai sensi dell'art. 874 del codice della navigazione. In quest'ultimo caso il mancato acquisto, nel termine suddetto, della proprietà dell'aeromobile locato può determinare la decadenza della licenza, ove l'esercente non dimostri di aver comunque in proprietà altri aeromobili idonei al tipo di attività oggetto della licenza stessa.

L'utilizzazione di aeromobili di proprietà di terzi può essere autorizzata nella misura massima di un terzo degli aeromobili complessivamente impiegati dall'impresa a condizione che gli stessi siano oggetti di contratti di locazione ed il locatario renda la dichiarazione prevista dall'art. 874 del codice della navigazione.

I limiti di cui al comma precedente si applicano anche agli aeromobili che formino oggetto di locazione stipulati con società aventi sede all'estero e che conservino le marche di immatricolazione straniere. In tal caso l'autorizzazione all'impiego ha una durata di dodici mesi e può essere rinnovata per un ulteriore periodo di dodici mesi entro i quali deve avvenire il trasferimento di proprietà all'impresa locataria.

Art. 9.

Requisiti operativi dei servizi non di linea

L'esercente di servizi non di linea deve disporre di un'organizzazione operativa e di una base di armamento.

L'organizzazione operativa si avvale:

a) di infrastrutture che devono comprendere in ogni caso locali adeguati ove reperire e consultare la documentazione tecnico-operativa nonchè locali disponibili per la regolare preparazione dei voli;

b) di personale i cui organici devono essere definiti in funzione della consistenza e della composizione della flotta, in modo da garantire la sicurezza e la regolarità delle operazioni sia in terra che in volo; in particolare devono essere previsti un direttore delle operazioni di volo e un capo pilota, le cui funzioni possono essere cumulate previa specifica autorizzazione della Direzione generale dell'aviazione civile;

c) di aeromobili in possesso di specifica classificazione provvisti dell'apparecchiatura, della strumentazione, degli equipaggiamenti e delle dotazioni richieste per l'esecuzione dei voli nelle condizioni d'impiego previste.

L'organizzazione operativa degli esercenti di servizi non di linea nonchè il contenuto della documentazione tecnico-operativa sono fissati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, in relazione alla particolarità del tipo di impiego ed alla consistenza e composizione della flotta, anche sulla base degli standards internazionali prevalentemente riconosciuti. Fino all'emanazione delle predette disposizioni non potranno essere richiesti requisiti superiori a quelli fissati dagli

standards internazionali contenuti negli allegati tecnici alla convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944 ratificata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616.

La documentazione tecnico-operativa deve comprendere almeno:

a) il manuale d'impiego dell'aeromobile che deve contenere le istruzioni per l'impiego dello stesso in condizioni normali e di emergenza, tenendo conto della specifica di navigabilità, del manuale di volo e delle disposizioni emesse al riguardo dalla Direzione generale dell'aviazione civile;

b) il manuale operativo, che deve contenere tutte le disposizioni e istruzioni dell'esercente necessarie alla preparazione e all'esecuzione delle operazioni di volo, al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza, nonchè i criteri di impiego del personale e degli aeromobili;

c) il manuale di rotta, contenente una raccolta delle informazioni — anche in forma cartografica — relative all'organizzazione degli spazi aerei ed alle procedure di volo, agli impianti per le comunicazioni e per la navigazione, alle procedure di allarme e soccorso, nonchè tutte le altre informazioni che possono essere necessarie alla preparazione e alla esecuzione dei voli.

La base di armamento è quella su cui l'esercente predispone la sua organizzazione tecnica e operativa. Essa deve coincidere con quella indicata nel certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Registro aeronautico italiano.

Art. 10.

Requisiti operativi dei servizi di lavoro aereo

L'esercente di lavoro aereo deve disporre di una organizzazione operativa e di una base di armamento.

L'organizzazione operativa si avvale:

a) di infrastrutture che devono comprendere locali adeguati ove reperire e consultare la documentazione tecnico-operativa;

b) di personale i cui organici, oltre al personale navigante, devono prevedere almeno un direttore operativo;

c) di aeromobili in possesso di specifica classificazione e provvisti dell'apparecchiatura, della strumentazione, degli equipaggiamenti e delle dotazioni richieste per l'esecuzione dei voli nelle condizioni d'impiego previste.

L'organizzazione operativa degli esercenti di lavoro aereo nonchè il contenuto della documentazione tecnico-operativa sono fissati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, secondo i criteri indicati al precedente art. 9, comma terzo.

La documentazione tecnico-operativa comprende:

a) le istruzioni di impiego dell'aeromobile in condizioni normali e di emergenza, stabilite tenendo conto della specifica di navigabilità, del manuale di volo e delle disposizioni emesse al riguardo dalla Direzione generale dell'aviazione civile;

b) il manuale operativo e il manuale di rotta il cui contenuto deve essere quello indicato al precedente art. 9, comma quarto.

La base di armamento aereo è quella su cui l'esercente predispone la sua organizzazione operativa e tecnica. Essa deve coincidere con quella indicata nel certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Registro aeronautico italiano.

Art. 11.

Requisiti operativi delle scuole di pilotaggio

La scuola di pilotaggio deve disporre di un'organizzazione didattica e di una base di armamento.

L'organizzazione didattica si avvale:

a) di infrastrutture (aule, ausili didattici, biblioteca, luogo idoneo per espletare le operazioni di preparazione e conclusione di un volo);

b) di personale (direttore della scuola, istruttori teorici e istruttori di volo);

c) di aeromobili in possesso di specifica classificazione didattica e di caratteristiche strumentazioni ed equipaggiamenti idonei a svolgere quanto previsto dai programmi ministeriali.

L'organizzazione delle scuole di pilotaggio, i programmi didattici nonchè i criteri e lo svolgimento dei corsi di istruzione sono fissati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

La base di armamento è quella su cui la scuola predispone la sua organizzazione tecnica.

Essa deve coincidere con quella indicata nel certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Registro aeronautico italiano.

Nel caso l'attività di volo prevalente venga svolta su una base diversa da quella di armamento, la scuola deve poter disporre su di essa:

a) di locali idonei per espletare le operazioni di preparazione e conclusione di un volo;

b) di proprio personale istruttore e di propri aeromobili;

c) di personale e attrezzatura tecnica di supporto.

Art. 12.

Domanda

Le persone, enti o società di cui all'art. 789 del codice della navigazione che intendano ottenere una delle licenze indicate all'art. 1 devono presentare al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, domanda contenente le seguenti indicazioni:

le generalità del richiedente o la denominazione dell'ente o quella sociale se trattasi di società;

l'attività che si intende svolgere;

gli aeromobili che si intende utilizzare;

la base di armamento.

Alla domanda deve essere allegato un piano organizzativo-tecnico-operativo contenente:

a) il piano finanziario corredato degli elementi idonei a dimostrare il possesso dei relativi mezzi finanziari;

b) programma dell'attività che l'impresa intende svolgere con indicazione dei risultati economici previsti sulla base dei costi analitici e dei ricavi considerati dall'impresa;

c) descrizione dettagliata dell'organizzazione tecnica e operativa.

Se la licenza richiesta è quella per il servizio di trasporto aereo non di linea, il piano di cui al comma precedente deve altresì indicare la valutazione tecnica-operativa-commerciale che ha determinato la scelta degli aeromobili e l'area di mercato oggetto dell'attività che si intende espletare con i relativi elementi di indagine considerati.

Art. 13.

Documentazione necessaria

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) certificato d'iscrizione dell'impresa alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

2) copia del certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Registro aeronautico italiano per l'esercizio dell'attività oggetto di licenza;

3) manuale di impiego, ovvero, quando questo non è prescritto, istruzioni di impiego per ciascuno aeromobile;

4) manuale operativo se la licenza richiesta è per servizi di trasporto aereo non di linea o per servizi di lavoro aereo;

5) ricevuta del versamento per tasse di concessione governativa nell'ammontare fissato dalla legge.

Ove trattasi di impresa individuale devono inoltre essere prodotti:

1) certificato generale del casellario giudiziale del richiedente;

2) certificato di residenza e di cittadinanza del richiedente.

Ove trattasi di impresa collettiva devono essere prodotti:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto. L'oggetto sociale deve comprendere anche l'attività per la quale si chiede la licenza;

2) certificato contenente i seguenti dati: sede legale, capitale sociale, composizione degli organi di amministrazione con indicazione di cittadinanza, residenza, dati anagrafici e poteri conferiti; attestazione di possesso dei pieni diritti da parte dell'impresa;

3) estratto legale del libro dei soci;

4) casellario giudiziale del legale rappresentante e degli altri componenti gli organi di amministrazione.

La copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonchè il certificato di cui al terzo comma, n. 2), devono essere rilasciati dalla cancelleria del tribunale ove l'impresa è iscritta.

Art. 14.

Scuole degli aero clubs

Gli aero clubs federati all'Aero clubs d'Italia che richiedono la licenza per l'esercizio di una scuola di pilotaggio devono presentare al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, domanda contenente le indicazioni di cui al precedente articolo.

Alla domanda deve essere allegato un piano organizzativo-tecnico-didattico contenente:

a) indicazione delle tariffe previste e delle voci che concorrono a formarle;

b) la descrizione dettagliata dell'organizzazione tecnica e didattica.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) copia del certificato di idoneità tecnica rilasciata dal Registro aeronautico italiano per l'esercizio della scuola di pilotaggio;

2) manuale d'impiego, ovvero, quando questo non è prescritto istruzioni di impiego per ciascun aeromobile;

3) ricevuta del versamento per tasse di concessioni governative nell'ammontare fissato dalla legge.

Art. 15.

Istruttoria

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, provvede all'esame della domanda di licenza al fine di accertare la rispondenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente regolamento.

La decisione sul rilascio della licenza deve essere comunicata al richiedente nel termine di novanta giorni dalla presentazione della documentazione prescritta.

Art. 16.

Esercizio delle licenze

Con apposito disciplinare, che deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa e dal direttore generale dell'aviazione civile o da un funzionario da lui delegato, vengono stabiliti gli obblighi relativi alle modalità di esercizio della licenza.

In particolare il titolare deve impegnarsi all'adempimento dei seguenti obblighi:

1) non cedere, anche parzialmente, l'esercizio del servizio;

2) presentare alla Direzione generale dell'aviazione civile:

a) denuncia entro dieci giorni di ogni fatto che modifichi la titolarità o le condizioni economiche dell'impresa esercente, i suoi organi rappresentativi, la composizione o l'entità del capitale sociale;

b) copia dei bilanci annuali debitamente vidimati, ove prescritto, dalla competente autorità;

c) gli estremi delle polizze assicurative prescritte dal precedente art. 6;

d) denuncia immediata e comunque non oltre il termine di 24 ore di qualsiasi incidente di volo in cui l'esercente sia incorso.

3) effettuare regolarmente i versamenti per oneri sociali relativi al personale;

4) mantenere i requisiti prescritti per il rilascio della licenza;

5) assoggettarsi alle prescrizioni ed ai controlli previsti nel presente regolamento;

6) uniformarsi a qualsiasi prescrizione del Ministero dei trasporti intesa a garantire la sicurezza e l'efficienza dei servizi;

7) trasmettere mensilmente i prospetti dell'attività svolta nel mese precedente.

Art. 17.

Rilascio della licenza

La licenza che rende esecutivo il disciplinare di cui al precedente art. 16, viene concessa con decreto del Ministero dei trasporti e deve contenere tutti gli elementi idonei a individuarne il titolare, l'oggetto ed il contenuto.

Le licenze hanno la durata di tre anni: tale limite può essere aumentato fino a cinque anni per esigenze di gestione aziendale adeguatamente motivate nella domanda di rilascio della licenza.

Le licenze sono revocabili prima della scadenza solo per comprovato motivo di pubblico interesse. Tuttavia esse possono essere sospese quando senza motivate ragioni non viene svolta attività per un periodo di tempo superiore a sei mesi e negli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 18.

Rinnovo della licenza

La licenza è rinnovabile per una durata pari a quella originaria previa richiesta del titolare che deve pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, almeno centottanta giorni prima della scadenza.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

consuntivo dell'attività svolta con indicazione dei relativi risultati economici;

piano di previsione per l'attività futura contenente le indicazioni di cui all'art. 12;

ricevuta del versamento per tasse di concessioni governative nell'ammontare fissato dalla legge.

Qualora nei novanta giorni successivi alla presentazione della domanda di rinnovo non venga notificato il rigetto motivato della domanda medesima o l'irregolarità della documentazione presentata, la licenza si intende rinnovata per la stessa durata di quella originaria.

Art. 19.

Tipi di voli noleggiati

I servizi di trasporto aereo non di linea comprendono i seguenti tipi di voli noleggiati:

a) voli umanitari e di emergenza;

b) voli taxi;

c) voli per uso proprio (own use charter);

d) voli con prestazioni complementari (inclusive tour charter);

e) voli a prenotazione anticipata (advance booking charter);

f) voli per manifestazioni speciali (special event charter);

g) voli per studenti (student charter);

h) voli per gruppi ad affinità precostituita (affinity charter);

i) voli per lavoratori emigrati (migrant workers charter);

l) voli per trasporto merci (charter cargo).

I servizi di cui al comma precedente possono essere effettuati sia in campo nazionale che internazionale — ad eccezione di quelli indicati alle lettere *e*) ed *i*) che sono limitati al campo internazionale — con le caratteristiche e secondo i modi di offerta stabiliti negli articoli successivi del presente regolamento.

Art. 20.

Voli umanitari e di emergenza

I voli umanitari e di emergenza sono effettuati per il trasporto di ammalati con aeromobili appositamente attrezzati o in occasione di calamità naturali o per fornire assistenza nei casi di emergenza, in forza di contratto di noleggio stipulato da un unico contraente per l'intera capacità dell'aeromobile.

Art. 21.

Voli taxi

I voli taxi sono effettuati, con carattere di occasionalità e a domanda, per il trasporto di passeggeri con merce propria in forza di contratto di noleggio stipulato da un unico contraente per l'intera capacità dell'aeromobile che deve avere un numero di posti non superiore a 12.

La destinazione deve essere scelta dal contraente e nessuna frazione della capacità dell'aeromobile deve essere rivenduta al pubblico.

Alle imprese di trasporto aereo straniere tali tipi di voli sono consentiti da e per l'estero, ivi incluse operazioni tra due o più scali nazionali a condizione che i voli siano effettuati per il trasporto degli stessi passeggeri entro 36 ore dall'ora di arrivo del volo e che nessun passeggero aggiuntivo sia imbarcato e/o sbarcato tra gli scali nazionali.

Art. 22.

Voli per uso proprio

I voli per uso proprio sono effettuati in forza di contratto di noleggio stipulato da un unico contraente per l'intera capacità dell'aeromobile avente un numero di posti superiore a 12 per il trasporto di proprio personale con eventuale carico di merce. Nessuna frazione della capacità dell'aeromobile può essere ceduta a terzi.

Qualora il contraente non sia un'agenzia di viaggi tale tipo di voli può essere egualmente effettuato per il trasporto di persone diverse da quelle indicate al comma precedente purché il contraente non ponga, direttamente o indirettamente, a carico dei passeggeri trasportati in tutto o in parte il prezzo del noleggio.

Su percorsi particolari i voli di questo tipo — ove non ostino ragioni di incompatibilità con i corrispondenti servizi di linea ovvero altri motivi di pubblico interesse — possono prevedere anche contributi volontari da parte dei passeggeri, purché tali contributi risultino dalla dichiarazione che deve essere allegata alla notifica del volo di cui all'art. 45 del presente regolamento se trattasi di impresa di trasporto aereo nazionale o alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 46 se trattasi di impresa di trasporto aereo straniera.

Art. 23.

Voli con prestazioni complementari

I voli con prestazioni complementari sono effettuati in forza di contratto di noleggio stipulato da una o più agenzie di viaggio per l'intera capacità dell'aeromobile per il trasporto di passeggeri acquirenti — dietro offerta al pubblico a prezzo globale predeterminato — viaggi di andata e ritorno o circolari, da effettuarsi in tutto o in parte per via aerea, comprendenti, oltre al trasporto aereo, il trasporto di superficie, il soggiorno per la durata del viaggio in albergo o esercizio similare (purché munito di strutture ricettive per il turismo) nonché eventuali altre prestazioni complementari.

Il contratto di noleggio di cui al comma precedente deve essere stipulato per un numero di posti non inferiore a 20.

Tutti i partecipanti al volo devono essere muniti di un biglietto di trasporto aereo valido e non trasferibile (nei cui tagliandi di volo risulti l'avvenuta prenotazione sia per l'andata che per il ritorno), nonché del buono alberghiero debitamente compilato anche nella parte indicante l'albergo ospitante.

La pubblicità di tali voli deve indicare chiaramente che si tratta di voli noleggiati « tutto-compreso », l'itinerario, la data di andata e ritorno, la ragione sociale

della società aerea, le prestazioni offerte ed il prezzo globale, non scomponibile, da pagarsi da parte dei passeggeri.

Tale tipo di voli — salvo quanto disposto dall'art. 40 del presente regolamento — è consentito, oltre che sui percorsi nazionali, sui percorsi intraeuropei, nel bacino del Mediterraneo, e sui percorsi intercontinentali limitatamente al Nord Atlantico ed all'Africa continentale.

Art. 24.

Condizioni particolari per le aree europee e mediterranee

Sui percorsi intraeuropei e nel bacino del Mediterraneo per i voli di cui al precedente art. 23, la lista dei passeggeri di ciascun volo deve essere completata prima della data di effettuazione dello stesso e può essere richiesta dagli organi centrali e periferici del Ministero dei trasporti fino a sette giorni dopo la data del volo.

Allorché il viaggio non includa almeno sei pernottamenti ed il volo sia operato tra città già servite, fin dalla corrispondente stagione precedente, da servizi di linea diretti, il soggiorno nel luogo di destinazione deve comprendere non meno di due pernottamenti.

Non è consentito il ritorno su città diversa da quella di partenza, né un soggiorno con meno di 6 pernottamenti qualora la formula di viaggio preveda la sola tratta di andata o di ritorno per via aerea.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo non si applicano ai voli effettuati con lo scopo comune a tutti i passeggeri di partecipare ad un medesimo viaggio di studio, di crociera o similari.

Art. 25.

Condizioni particolari per le aree del Nord Atlantico e dell'Africa continentale

Sui percorsi del Nord Atlantico e dell'Africa continentale, il tipo di volo di cui al precedente art. 23 deve rispondere, oltre che alle caratteristiche indicate dallo stesso art. 23, alle seguenti ulteriori condizioni:

1) il viaggio deve essere operato sia per l'andata che per il ritorno dalla stessa società aerea, salvo che in circostanze eccezionali;

2) il viaggio deve comprendere almeno sei pernottamenti nei luoghi di soggiorno;

3) la lista nominativa dei passeggeri di ciascun volo deve pervenire, anche via telex, al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio trasporti aerei, entro e non oltre cinque giorni prima della data di effettuazione del volo;

4) il prezzo individuale globale non deve superare l'ammontare di una tariffa comparabile, valevole sui servizi di linea delle società aeree aderenti alla I.A.T.A. (International Air Transport Association);

5) su ciascun volo può essere prevista la commistione con un masimo di altri due gruppi di passeggeri acquirenti tipi di voli diversi, a condizione che per essi sia prescritta la preventiva presentazione della lista dei passeggeri;

6) a tutti i passeggeri deve essere venduto un biglietto di trasporto aereo di andata e ritorno.

Sui percorsi in questione sono consentiti, dall'estero verso l'Italia voli con denominazione diversa purché le caratteristiche e i modi di offerta degli stessi siano sostanzialmente assimilabili a quelli prescritti.

Art. 26.

Voli a prenotazione anticipata

I voli a prenotazione anticipata sono effettuati per il trasporto di andata e ritorno di passeggeri acquirenti del solo trasporto aereo in forza di contratto di noleggio stipulato da una o più agenzie di viaggio per l'intera capacità dell'aeromobile.

La lista dei passeggeri facenti capo a ciascuna agenzia contraente deve essere presentata anche via telex al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio trasporti aerei, almeno trenta giorni prima del volo. Tale lista in cui deve figurare un numero di passeggeri pari a quello dei posti oggetto del contratto di noleggio, deve contenere:

a) i nominativi dei partecipanti in ordine alfabetico con le indicazioni che consentano di stabilire la loro identità;

b) l'indicazione dell'organizzatore del viaggio;

c) l'indicazione del volo di andata e di quello di ritorno.

La lista definitiva dei partecipanti, con l'indicazione di eventuali sostituzioni o integrazioni consentite nella misura massima del 15% della capacità dell'aeromobile deve essere presentata anche via telex almeno quindici giorni prima del volo al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio trasporti aerei, il quale potrà esigere che la lista dei passeggeri effettivamente trasportati venga presentata dall'impresa esercente nei sette giorni successivi alla partenza del volo.

Tutti i partecipanti al volo devono essere muniti di biglietto di trasporto aereo valido e non trasferibile, nei cui tagliandi di volo figuri la dicitura a stampa « volo noleggiato a prenotazione anticipata », la ragione sociale del vettore aereo e quella dell'agenzia di viaggio noleggiatrice, la tariffa e l'avvenuta prenotazione sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno.

Tutti i passeggeri devono viaggiare come membri dello stesso gruppo, ciascuno avente una consistenza di almeno 20 unità sia all'andata che al ritorno. Quest'ultimo, salvo autorizzazioni concesse per comprovate cause di forza maggiore, deve essere effettuato dalla medesima impresa che ha operato il viaggio di andata.

La durata totale del viaggio non deve essere inferiore a sette giorni.

La pubblicità per tale tipo di voli deve indicare chiaramente che si tratta di voli noleggiati a prenotazione anticipata e deve elencare le principali condizioni e caratteristiche, compresa la ragione sociale della società aerea, le date del volo di andata e di ritorno e la tariffa da pagarsi dai passeggeri per il trasporto aereo.

Il tipo di voli di cui al presente articolo, salvo quanto disposto dal successivo art. 40, è consentito limitatamente ai percorsi del Nord Atlantico.

Art. 27.

Deroghe per voli dall'estero

In deroga alle disposizioni contenute nel precedente art. 26, qualora non ostino ragioni di incompatibilità con i corrispondenti servizi di linea ovvero altri motivi di interesse pubblico, sono consentiti dall'estero verso l'Italia voli con caratteristiche e modi di offerta diversi

da quelli prescritti ma ad essi sostanzialmente assimilabili, a condizione che non siano, comunque superati i seguenti limiti:

a) la lista principale dei passeggeri deve essere presentata non oltre venti giorni prima del volo e la lista definitiva deve essere presentata al massimo cinque giorni prima del volo;

b) su ciascun volo può essere prevista la commistione con un massimo di altri due gruppi di passeggeri acquirenti di tipi di voli diversi a condizione che per essi sia prevista la presentazione preventiva della lista dei passeggeri;

c) a tutti i passeggeri deve essere venduto un biglietto di trasporto aereo di andata e ritorno.

Art. 28.

Voli per manifestazioni speciali

I voli per manifestazioni speciali sono effettuati in forza di contratto di noleggio stipulato da una o più agenzie di viaggio per l'intera capacità dell'aeromobile per il trasporto di andata e ritorno di passeggeri partecipanti a manifestazioni di natura sportiva, culturale, professionale o di altro genere.

Tutti i passeggeri di ciascun volo devono effettuare insieme sia il viaggio di andata che quello di ritorno.

La pubblicità deve indicare chiaramente lo scopo del viaggio che deve essere connesso ad una specifica manifestazione speciale, l'itinerario, la data dei voli di andata e di ritorno, la ragione sociale della società aerea, le prestazioni offerte ed il prezzo globale, non scomponibile, da pagarsi da parte dei passeggeri.

Art. 29.

Condizioni particolari per determinate aree

Sui percorsi nazionali, intraeuropei e nel bacino del Mediterraneo i voli del tipo di cui al precedente art. 28 non devono comprendere un numero di pernottamenti superiore a sei. La consistenza minima di ciascun gruppo non deve essere inferiore a venti passeggeri.

Art. 30.

Condizioni particolari per l'area del Nord Atlantico

Sui percorsi del Nord Atlantico il tipo di voli di cui all'art. 28 è consentito qualora la data ed il luogo della manifestazione speciale non siano conosciuti con sufficiente anticipo perché i partecipanti possano organizzarsi nella piena osservanza delle condizioni prescritte per i voli noleggiati a prenotazione anticipata ovvero nei casi in cui il requisito della durata minima prevista per questi ultimi risulti inapplicabile.

I voli indicati nel comma precedente devono rispondere, oltre che alle caratteristiche indicate nell'art. 29, alle seguenti ulteriori condizioni:

a) qualora i voli siano organizzati in deroga al requisito del periodo di prenotazione anticipata, la durata del soggiorno non deve eccedere quella totale o parziale della manifestazione speciale aumentata di 36 ore antecedenti e di 36 ore successive alla manifestazione stessa;

b) qualora i voli siano organizzati in deroga al requisito della durata minima del soggiorno, gli stessi non devono comprendere un numero di pernottamenti superiore a sei;

c) su ciascun volo è consentita la commistione con un massimo di altri due gruppi di passeggeri acquirenti di tipi di voli diversi a condizione che per essi sia prevista la presentazione preventiva della lista dei passeggeri.

Sui percorsi in questione sono consentiti, dall'estero verso l'Italia, voli con denominazione diversa purché le caratteristiche e i modi di offerte degli stessi siano sostanzialmente assimilabili a quelli prescritti.

Art. 31.

Voli per studenti

I voli per studenti sono effettuati in forza di contratto di noleggio stipulato da un unico contraente per l'intera capacità dell'aeromobile.

Il contraente deve essere un'associazione studentesca ovvero un istituto di insegnamento statale o legalmente riconosciuto ovvero un'agenzia di viaggio.

L'accesso a tale tipo di voli è riservato a studenti di età compresa tra gli 11 e 30 anni che frequentino per almeno un anno scolastico corsi a tempo pieno, con l'esclusione di quelli serali, per corrispondenza ovvero di riqualificazione per persone aventi già un impiego remunerato.

Possono ugualmente accedere ai voli in questione i componenti del corpo insegnante o altre persone in qualità di accompagnatori del gruppo di studenti purché il loro numero sia commisurato alle necessità di ciascun gruppo; nonché ex alunni fino al termine dell'anno in cui ha avuto fine il loro ciclo di studi, ed i coniugi degli aventi titolo con gli eventuali figli a carico purché di età non superiore a 18 anni.

Tutti i passeggeri devono essere muniti di biglietto di trasporto aereo di andata e/o ritorno valido e non trasferibile, nonché di un documento attestante il proprio titolo di legittimazione al particolare tipo di viaggio.

Art. 32.

Condizioni particolari per aree intercontinentali

Sui percorsi intercontinentali, con esclusione del bacino del Mediterraneo, la lista dei partecipanti ai voli di cui al precedente art. 31 deve essere presentata anche via telex almeno cinque giorni prima del volo al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio trasporti aerei.

Sui percorsi in questione sono consentiti, dall'estero verso l'Italia, voli con denominazione diversa purché le caratteristiche e i modi di offerta degli stessi siano sostanzialmente assimilabili a quelli prescritti.

Art. 33.

Voli per gruppi ad affinità precostituita

I voli per gruppi ad affinità precostituita sono effettuati in forza di contratto di noleggio stipulato da una associazione per l'intera capacità dell'aeromobile per il trasporto di andata e ritorno di passeggeri membri dell'associazione stessa.

L'associazione che non deve avere, per statuto, lo scopo esclusivo di organizzare viaggi, deve esistere da almeno due anni e deve comprendere al massimo cinquantamila membri.

Ogni passeggero deve essere membro a pieno titolo dell associazione da almeno sei mesi prima della data di inizio del viaggio (o parente convivente di tale membro) e deve essere in possesso della tessera di iscrizione all'associazione.

I membri del gruppo — tra cui il costo del noleggio dell'aeromobile deve essere ripartito in parti uguali — devono viaggiare insieme sia all'andata che al ritorno. In caso di comprovate ragioni di forza maggiore, ad un massimo del 5% dei partecipanti può essere consentito il ritorno su di un altro volo dietro autorizzazione della direzione dell'aeroporto interessato.

La pubblicità per tale tipo di voli — ammessa soltanto all'interno dell'associazione — deve indicare chiaramente i limiti stabiliti nel precedente terzo comma, l'itinerario, la data dei voli di andata e ritorno, la ragione sociale della società aerea, il prezzo del volo e le eventuali prestazioni complementari.

Tale tipo di voli, non è consentito sui percorsi del Nord Atlantico.

Art. 34.

Voli dall'estero nell'area Nord atlantica

In deroga alle disposizioni contenute nell'ultimo comma del precedente art. 33, sono consentiti dall'estero verso l'Italia voli con caratteristiche e modi di offerta diversi da quelli prescritti ma ad essi sostanzialmente assimilabili a condizione che non siano comunque superati i seguenti limiti:

1) la lista *di tutti* i passeggeri deve essere presentata al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio trasporti aerei, non oltre trenta giorni prima della data di effettuazione del volo. Tale lista può essere eventualmente accompagnata da una lista di attesa nella quale il numero degli iscritti non superi quello dei posti oggetto del contratto di noleggio;

2) la lista definitiva dei passeggeri che indichi, eventuali trasferimenti dalla lista di attesa a quella principale — consentiti nella misura massima del 15% — deve essere presentata cinque giorni prima del volo.

Art. 35.

Voli per lavoratori emigrati

I voli per lavoratori emigrati sono effettuati in forza di un contratto di noleggio stipulato da una o più agenzie di viaggio per l'intera capacità dell'aeromobile per il trasporto di andata e/o ritorno di lavoratori italiani emigrati all'estero.

L'accesso ai voli in questione è riservato ai lavoratori emigrati con cittadinanza italiana in possesso di un permesso di residenza per lavoro subordinato e di una dichiarazione di residenza all'estero rilasciata dalla competente autorità consolare.

Possono egualmente accedere a tale tipo di voli i coniugi degli aventi titolo con gli eventuali figli a carico purché di età non superiore a 18 anni.

I passeggeri devono essere in possesso della documentazione di cui al secondo comma, nonché di un biglietto di trasporto aereo valido e non trasferibile, nei cui tagliandi di volo figurino la ragione sociale del vettore esercente e dell'agenzia di viaggio noleggiatrice, il nome del passeggero, la data del volo di andata e/o ritorno.

Art. 36.

Voli per trasporto di merci

I voli per il trasporto di merci sono effettuati in forza di contratto di noleggio stipulato da un unico contraente per l'intera capacità dell'aeromobile con carico di merci o di animali propri o di terzi.

Art. 37.

Condizioni particolari per l'area nazionale

Sui percorsi nazionali il tipo di voli di cui al precedente art. 36 è consentito anche nei casi in cui il contratto di noleggio sia stipulato da più contraenti spedizionieri fino ad un massimo di sei per ciascun volo e per un quantitativo individuale minimo di merce di kg 1.000.

La pubblicità deve indicare chiaramente le condizioni di ammissibilità prescritte nel comma precedente in relazione al quantitativo minimo di merce.

Art. 38.

Condizioni particolari per aree intercontinentali

Sui percorsi intercontinentali il tipo di voli di cui all'art. 36 è consentito anche nei casi in cui il contratto di noleggio sia stipulato da più contraenti spedizionieri fino ad un massimo di tre per ciascun volo alle seguenti condizioni:

a) il quantitativo di merci trasportato da ciascun noleggiatore non deve essere inferiore a kg 6.000;

b) sono ammesse, in regime di reciprocità, soltanto società aeree della stessa nazionalità di uno degli Stati tra i quali si svolge il trasporto;

c) sono escluse le rotte già servite da servizi aerei di linea nazionali per il solo trasporto di merci ovvero anche misti qualora questi ultimi siano effettuati con aeromobili di grande capacità.

La pubblicità deve indicare chiaramente le condizioni di ammissibilità prescritte nel comma precedente in relazione al quantitativo minimo di merce.

Art. 39.

Voli di linea chiusi alla vendita

I servizi di trasporto aereo non di linea di cui all'art. 19, lettere *a*), *f*), *g*) ed *i*), possono essere occasionalmente effettuati su voli di servizi aerei di linea quando l'intera capacità dell'aeromobile sia stata chiusa alla vendita al pubblico, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

La richiesta deve essere presentata nei termini stabiliti nel successivo art. 48 con l'indicazione dell'avvenuta riprotezione di eventuali passeggeri su altri servizi di linea e il volo deve rispondere alle caratteristiche e alle condizioni prescritte per il tipo di volo che si intende effettuare.

Art. 40.

Estensioni e aggiunte rispetto ai voli ammessi

Eventuali formule di viaggio per il trasporto di passeggeri o di merci in aggiunta ovvero in deroga a quelle indicate nei precedenti articoli, nonché l'even-

tuale estensione geografica dei tipi di voli noleggiati ammessi possono essere autorizzate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, dietro motivata richiesta ed a condizione di reciprocità nel caso di richiedenti stranieri, previa istruttoria in base ai seguenti criteri di valutazione:

1) esistenza o meno, sulla rotta interessata, di servizi di linea diretti e di appropriata struttura tariffaria;

2) origine nazionale o straniera, natura del traffico, con particolare considerazione per gli interessi della comunità italiana all'estero, per l'equilibrio della bilancia dei pagamenti e per gli effetti sull'economia italiana nel settore del turismo e del commercio.

Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico potranno essere fissate, con decreto ministeriale nuove caratteristiche o modi di offerta dei tipi di volo previsti dal presente regolamento.

Art. 41.

Cancellazioni di voli

Le imprese esercenti devono notificare, con la massima tempestività, eventuali cancellazioni di voli ai passeggeri, al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio trasporti aerei, nonché alla direzione degli aeroporti interessati.

Art. 42.

Riduzioni tariffarie

Sui servizi aerei non di linea per il trasporto di passeggeri possono essere praticate riduzioni delle normali tariffe nei seguenti limiti percentuali:

1) per bambini fino a due anni di età, senza occupazione di posto: 100 %;

2) per bambini da due a dodici anni, accompagnati, con occupazione di posto: fino al 50 %;

3) per ragazzi da 12 a 16 anni, accompagnati, con occupazione di posto: fino al 30 %. Tale facilitazione non si applica ai voli per studenti;

4) per dipendenti o rappresentanti o guide delle agenzie di viaggio noleggiatrici del volo purché muniti di documentazione atta a comprovare tale qualifica: 100 %.

Sui voli per trasporto di merci è consentito il trasporto di personale di scorta tecnica o di sicurezza, in numero strettamente necessario allo scopo, impiegato o prescelto dal noleggiatore, purché munito di biglietto aereo ed a condizione che l'aeromobile sia provvisto di regolari poltrone con cintura di sicurezza. I nominativi del personale in questione devono essere, di volta in volta, notificati alla direzione degli aeroporti interessati.

Sui percorsi di ritorno è consentito il trasporto a titolo gratuito di salme di passeggeri quando risultino osservate tutte le vigenti disposizioni sanitarie e di polizia.

Art. 43.

Ammissibilità di impresa straniera

I servizi di trasporto aereo non di linea in campo internazionale — ferme restando le facoltà del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile in base all'art. 5, secondo comma, della convenzione sull'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, in relazione a motivi di pubblico interesse — vengono normalmente assentiti ad imprese di trasporto aereo della stessa nazionalità di uno degli Stati tra i quali si svolge il traffico.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile potrà, comunque, consentire voli noleggiati, in via eccezionale e in regime di reciprocità a società aeree di Paesi terzi, qualora non vi sia equipollenza operativa da parte di imprese nazionali.

Art. 44.

Limiti generali

I voli di apporto non sono consentiti. Per volo di apporto si intende un volo i cui passeggeri provengano o siano diretti da o ad uno scalo situato in un Paese terzo quando il percorso sia così programmato al solo fine di evitare il diretto collegamento con lo scalo finale interessato.

Limitatamente al traffico originante in Italia verso l'estero non è consentito alle imprese straniere di effettuare voli noleggiati con doppio scalo commerciale su aeroporti italiani, salvo comprovata mancanza di equipollenza operativa delle imprese nazionali.

La commistione su un medesimo volo di gruppi di passeggeri acquirenti tipi di voli differenti, non è consentita, salvo che nei casi espressamente indicati negli articoli precedenti.

Art. 45.

Procedura per l'effettuazione di voli di imprese nazionali

Le imprese titolari della licenza per servizi di trasporto aereo non di linea possono effettuare i tipi di voli noleggiati ammessi, previa notifica, nei termini indicati nel successivo art. 48, al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio trasporti aerei ed alla direzione degli aeroporti interessati.

In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, è assoggettata a preventivo assenso ministeriale l'effettuazione dei servizi di trasporto aereo non di linea indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 del presente regolamento, i quali, comunque, non possono essere esercitì sulle rotte nelle quali altra impresa opera servizi di linea in forza di concessione ai sensi dell'art. 776 del codice della navigazione.

La domanda di assenso di cui al comma precedente deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei voli al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio trasporti aerei.

Alla domanda deve essere allegato il piano economico-gestionale a proiezione almeno annuale o stagionale relativo ai voli che si intendano effettuare, con l'indicazione dei risultati di traffico e di quelli economici previsti sulla base dei costi analitici e dei ricavi considerati dall'impresa.

La decisione sul rilascio dell'assenso deve essere comunicata al richiedente nel termine di trenta giorni dalla presentazione della documentazione prescritta.

Art. 46.

Procedura per l'effettuazione di voli di imprese straniere

I tipi di voli noleggiati ammessi possono essere effettuati anche da imprese di trasporto aereo straniere a condizione di reciprocità previa autorizzazione per singoli voli o per serie di voli da rilasciarsi di volta in volta dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, salvo che non sia altrimenti disposto in convenzioni internazionali e fatto salvo il disposto dell'art. 780 del codice della navigazione (riserva di cabotaggio).

Gli esercenti stranieri devono essere preventivamente accreditati dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza a mezzo telex, ovvero tramite altra idonea attestazione.

Art. 47.

Condizioni operative

Gli esercenti dei servizi non di linea, sia nazionali che stranieri, devono osservare tutte le condizioni operative prescritte in via generale o specifica, nonché le disposizioni amministrative vigenti emanate dalla Direzione generale dell'aviazione civile in materia di coordinamento degli orari di scalo ai fini della ricettività aeroportuale (clearance).

Art. 48.

Termini procedurali

La notifica di cui all'art. 45 e la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 46 devono essere presentate nei termini e secondo le procedure seguenti:

a) con congruo preavviso nel caso di voli taxi e di voli umanitari e di emergenza;

b) qualora si tratti di percorsi nazionali, intraeuropei e nel bacino del Mediterraneo, almeno cinque giorni prima della data del volo nel caso di voli singoli, ovvero trenta giorni prima dell'inizio dei voli nel caso di serie di voli;

c) qualora si tratti di percorsi intercontinentali:

1) almeno cinque giorni prima della data del volo nel caso di voli noleggiati per trasporto di merci;

2) con preavviso non inferiore a quindici giorni prima del volo nel caso di voli noleggiati per uso proprio e di voli per manifestazioni speciali organizzati ai sensi del secondo comma, lettera *a*) e dell'ultimo comma dell'art. 39 del presente regolamento;

3) almeno trenta giorni prima della data di effettuazione del volo nel caso di singoli voli di ogni altro tipo ammesso, nonché di serie di voli noleggiati per trasporto di merci, ovvero con preavviso non inferiore a quarantacinque giorni prima dell'inizio dei voli nel caso di serie di voli di ogni altro tipo ammesso.

Ai fini di cui al precedente comma per singolo volo si intende anche una serie di voli non superiore a quattro da effettuarsi in due mesi consecutivi su di una medesima rotta; per serie di voli si intende un numero di voli superiore a quattro da effettuarsi in due mesi consecutivi su di una medesima rotta.

Art. 49.

Riduzioni dei termini

In casi eccezionali di particolari esigenze pubbliche o di specifiche cause di ritardo non imputabili a fatti o volontà delle imprese di trasporto aereo interessate, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, può consentire riduzioni dei termini di cui al precedente art. 48.

Art. 50.

Trasporto di merci pericolose

Per l'effettuazione di voli noleggiati per il trasporto di merci pericolose, di esplosivi, ovvero di materiali ed armi da guerra il termine di preavviso è aumentato a sette giorni.

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata della seguente documentazione:

a) copia del contratto di noleggio;

b) originale o copia autenticata dell'autorizzazione prefettizia riportante gli estremi della delega del Ministro dell'interno specificatamente accordata;

c) dichiarazione attestante che il materiale di cui si richiede l'autorizzazione al trasporto è esattamente quello indicato nell'autorizzazione prefettizia di cui alla precedente lettera *b*).

Art. 51.

Comunicazioni e richieste

Le comunicazioni e richieste indicate nell'art. 48 devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Ministero dei trasporti
Direzione generale dell'aviazione civile
Servizio trasporti aerei
Piazzale degli Archivi
00144 ROMA/EUR

Indirizzo telegrafico: CIVILAVIA - Roma
Indirizzo rete S.I.T.A.: ROMTTYA
Indirizzo rete A.F.T.N.: LIJJYA
Indirizzo rete telex: 613080 - 614090 LIJJYA I

se l'esercente appartiene ad uno Stato membro dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale che non esiga da società aeree italiane esercenti analoga attività la presentazione della richiesta per via diplomatica; ovvero al

Ministero degli affari esteri
Direzione generale degli affari economici
Ufficio IV
Farnesina
00100 ROMA

tramite i normali canali diplomatici se l'esercente appartiene ad uno Stato che esiga da società aeree italiane esercenti analoga attività la presentazione della richiesta per via diplomatica.

Dette comunicazioni e richieste devono contenere le seguenti informazioni:

a) ragione sociale, indirizzo e nazionalità della società aerea esercente;

b) nome, indirizzo ed attività del noleggiatore;

c) tipo, capacità e proprietà dell'aeromobile, con la precisazione — nel caso di impiego di aeromobile di proprietà di terzi — del titolo giuridico di utilizzazione dell'aeromobile stesso e delle marche di registrazione;

d) percorso completo del volo con l'indicazione degli scali di imbarco e di sbarco nonché eventualmente gli scali intermedi non commerciali;

e) rotta prevista data e ora di partenza e di arrivo previste, data e ora di entrata e di uscita nello spazio aereo italiano.

Le società aeree appartenenti a Stati membri della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale possono omettere, a condizione di reciprocità, la data e l'ora di entrata e di uscita dallo spazio aereo italiano;

f) tipo del volo e notizie sulle eventuali prestazioni complementari, nonché sulle eventuali formule di viaggio sulle quali si articola l'offerta al pubblico; tali notizie possono essere omesse qualora venga allegato alla comunicazione o alla richiesta un esemplare del materiale pubblicitario predisposto;

g) scopo del volo, con la precisazione del numero dei passeggeri da imbarcare o da sbarcare, nonché della natura e della quantità di merci da trasportare.

Art. 52.

Documentazione

Limitatamente ai voli noleggiati sui percorsi intercontinentali, con esclusione del bacino del Mediterraneo, le comunicazioni e le richieste devono essere corredate della copia del contratto di noleggio, nonché, in relazione ai tipi di voli ammessi, della seguente ulteriore documentazione:

a) dichiarazione del noleggiatore in merito alla assunzione a proprio carico del costo del noleggio qualora si tratti di voli per uso proprio;

b) copia del materiale pubblicitario qualora si tratti di voli con prestazioni complementari, di voli a prenotazione anticipata, di voli per manifestazioni speciali e, ove esista, di voli per studenti.

In relazione ai voli noleggiati sui percorsi nazionali, intraeuropei e nel bacino del Mediterraneo il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile può chiedere — ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza — la presentazione del contratto di noleggio e la documentazione pertinente al tipo di volo proposto.

Deroghe all'osservanza delle disposizioni contenute nel primo comma possono essere concesse per percorsi particolari dall'estero verso l'Italia, ovvero per periodi limitati qualora motivi di interesse pubblico lo giustifichino.

Art. 53.

Dei controlli

I servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio sono assoggettati a controlli da parte degli organi centrali e periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile, nonché, per la parte tecnica, dai funzionari del Registro aeronautico italiano.

I controlli sono diretti ad accertare il mantenimento dei requisiti tecnici e operativi nonché l'osservanza delle modalità di esercizio della licenza.

I controlli operativi, in particolare, sono diretti a verificare:

a) la rispondenza dell'organizzazione propria di ciascun tipo di attività autorizzata ai requisiti operativi prescritti;

b) la condotta delle operazioni di volo;

c) i criteri di impiego del personale navigante e degli aeromobili;

d) la documentazione tecnico-operativa;

e) il livello di addestramento del personale navigante e, per le scuole di pilotaggio il livello delle capacità didattiche di personale istruttore attraverso l'esame dei risultati obiettivi conseguiti;

f) la base di armamento o quella su cui viene svolta l'attività di volo relativamente alle condizioni di traffico ed alle sue infrastrutture.

Per le scuole di pilotaggio i controlli operativi riguardano anche il rispetto dei programmi ministeriali nell'esecuzione dei corsi da esse organizzati.

Art. 54.

Controlli sui servizi aerei non di linea

I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e delle altre disposizioni da questo richiamate relative ai tipi, alle caratteristiche ed ai modi di offerta dei servizi non di linea ammessi devono essere effettuati sia prima che durante l'esercizio delle attività autorizzate.

Gli organi centrali di cui all'art. 53 del presente regolamento sono normalmente preposti ai controlli preventivi da svolgersi sulle richieste di autorizzazione, di assenso o sulle notifiche prescritte dagli articoli 45 e 46.

Gli organi periferici di cui all'art. 53 del presente regolamento sono preposti ai controlli in sede aeroportuale da svolgersi nel corso dell'esercizio dei voli autorizzati, assentiti o notificati.

I controlli nelle sedi aeroportuali devono essere condotti con il metodo del campionamento, salvo che sia diversamente richiesto in relazione a specifici casi per l'efficacia dei controlli stessi, e possono riguardare, distintamente o cumulativamente a seconda del tipo di servizio non di linea interessato, la verifica dell'identità dei passeggeri e/o delle merci, l'accertamento del titolo e, ove appropriato, di altra documentazione pertinente e l'intervista dei passeggeri.

L'esito dei controlli in sede aeroportuale deve risultare da un rapporto scritto ovvero, limitatamente ai casi di intervista ai passeggeri, dal rapporto di controllo del volo di cui ai moduli « ITC », « STC » e « ALC », allegati come n. 1, 2 e 3 al presente regolamento, debitamente sottoscritto dall'addetto al controllo e dal passeggero.

Eventuali nuove esigenze emergenti in sede di effettuazione dei controlli potranno determinare l'adozione, da parte dell'amministrazione, di nuovi moduli da approvare con decreto del direttore generale dell'aviazione civile.

Art. 55.

Sanzioni amministrative

Alle imprese titolari di una delle licenze indicate all'art. 1 del presente regolamento sono applicabili le sanzioni amministrative di carattere pecuniario previste dall'art. 5 della legge 11 dicembre 1980, n. 862, nei casi, nella misura e con le modalità appresso specificate.

Per l'inosservanza degli obblighi di cui ai punti 2, lettere *a*), *b*) e *c*), 3 e 7 dell'art. 16 del presente regolamento — salve le diverse responsabilità penale e civile delle imprese inadempienti ai sensi delle leggi vigenti — può essere comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

Per l'inosservanza di altre prescrizioni attinenti agli aspetti tecnico-organizzativi dell'impresa e imposte all'atto del rilascio della licenza, può essere comminata la sanzione amministrativa del pagamento della stessa somma di denaro quando l'infrazione non abbia comportato gravi effetti negativi sull'andamento del servizio autorizzato.

Per l'inosservanza dell'obbligo di cui al punto 2, lettera *d*) dell'art. 16 del presente regolamento è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 5.000.000 a L. 10.000.000 a seconda della gravità dell'incidente.

Le sanzioni di cui ai commi precedenti possono essere raddoppiate per i titolari di licenza di servizi di trasporto non di linea.

Per l'inosservanza degli obblighi di cui ai punti 1 e 4 dell'art. 16 del presente regolamento ovvero nei casi di recidiva delle infrazioni di cui ai commi precedenti, nonchè nei casi di infrazioni a norme tecnico-organizzative, che abbiano comportato gravi conseguenze sullo andamento del servizio autorizzato, può essere disposta la sospensione della licenza per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi.

Nei casi di recidiva delle infrazioni che comportino la sospensione della licenza, nonché, nel caso in cui, al termine del periodo di sospensione disposto per mancanza dei prescritti requisiti, l'impresa non dimostri di esserne ritornata in possesso, la licenza viene revocata.

Alle imprese di trasporto aereo, sia nazionali che straniere, può essere comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire venti milioni, a seconda del tipo di servizio non di linea sul quale è stata riscontrata la violazione e della gravità dell'inosservanza, per voli offerti ed effettuati:

in difformità dalle caratteristiche e dai modi di offerta — ivi inclusa la pubblicità — prescritti per ciascun tipo di servizio aereo non di linea ammesso ai sensi del presente regolamento;

in difformità dai termini dell'autorizzazione, dell'assenso o della notifica;

ad un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello figurante nel materiale pubblicitario relativo al tipo di volo autorizzato o notificato.

In caso di recidiva può essere disposta la revoca dell'autorizzazione o della licenza.

Può essere comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire venti milioni a lire cinquanta milioni a chiunque effettui le attività oggetto del presente regolamento senza le prescritte licenze, ovvero senza le prescritte autorizzazioni ministeriali.

La sanzione amministrativa del pagamento della somma di denaro indicata nel comma precedente può essere comminata anche per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel capo 1 del titolo VI del codice della navigazione, nei casi di:

abusivo esercizio di pubblico servizio di trasporto aereo senza la concessione prescritta dell'art. 776 del codice della navigazione;

cessione totale o parziale del servizio assunto senza la prescritta autorizzazione ministeriale di cui all'art. 783 del codice della navigazione;

abusiva effettuazione di servizio aereo internazionale di linea di cui all'art. 779 del codice della navigazione.

Per le imprese di trasporto aereo di linea, sia nazionali che straniere, la sanzione è ridotta nella misura indicata nell'ottavo comma del presente articolo nei casi di:

offerta e vendita di servizi aerei di linea, nazionali ed internazionali a tariffa sprovvista dell'autorizzazione ministeriale prescritta dalle convenzioni internazionali o dalle convenzioni di concessione;

offerta e vendita di servizi aerei di linea, nazionali ed internazionali, a tariffa diversa o a connesse condizioni di applicabilità diverse da quelle di cui all'autorizzazione ministeriale prescritta;

inosservanza di qualsiasi altra disposizione ai sensi degli articoli 776-787 del codice della navigazione e del presente regolamento per la quale non sia prevista sanzione specifica dai commi precedenti.

L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento non esenta l'inadempiente dalle responsabilità civili e penali ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 56.

Notificazione

Gli estremi dell'inosservanza devono essere notificati ai soggetti interessati residenti o rappresentati in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento dell'inosservanza.

Se il soggetto è residente all'estero o non dispone di rappresentanza in Italia gli estremi dell'inosservanza devono essere notificati entro centottanta giorni dall'accertamento dell'inosservanza.

L'atto di notificazione, cui provvedono gli organi centrali o periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile a seconda che l'inosservanza sia stata accertata dai servizi centrali o dalle direzioni di circoscrizione aeroportuale, deve contenere l'avvertenza che gli interessati possono far pervenire all'autorità che ha emesso la notifica scritti difensivi entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione della inosservanza.

Della notificazione da parte del direttore di circoscrizione aeroportuale deve essere inviata copia al competente Servizio centrale del Ministero dei trasporti Direzione generale dell'aviazione civile.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per l'inosservanza si estingue qualora sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 57.

Decreto e ingiunzione

Gli organi che hanno inoltrato la notificazione della inosservanza, scaduto il termine di trenta giorni di cui al terzo comma del precedente art. 56, se ritengono fondato l'accertamento, indicano al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, con relazione motivata, la somma dovuta per l'inosservanza, entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti nell'art. 55 del presente regolamento, per l'approntamento del decreto ministeriale di irrogazione della sanzione.

Con decreto del Ministro dei trasporti viene ingiunto il pagamento della somma di cui al comma precedente al soggetto a carico del quale è stato riscontrato l'illecito amministrativo.

Il pagamento deve essere effettuato presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, di Roma, mediante versamento in conto corrente postale, intestato alla stessa tesoreria provinciale, con indicazione della causale e del capitolo di bilancio cui la somma va imputata.

Di tale pagamento deve essere data documentata comunicazione, entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuto, agli organi che hanno emesso la notificazione, i quali — quando trattasi di organi periferici — devono trasmettere l'informazione alla Direzione generale dell'aviazione civile.

Per le imprese residenti all'estero il versamento può essere effettuato anche tramite istituti di credito abilitati, i quali provvedono a trasferire le somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma tramite l'Ufficio italiano dei cambi ed il Portafoglio dello Stato. In questa ultima ipotesi il versamento si considera effettuato alla data in cui la somma perviene all'Ufficio italiano dei cambi.

In caso di mancato versamento nel termine prescritto, la Direzione generale dell'aviazione civile procederà alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e successive modificazioni.

In caso di ritardo del pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

In caso di mancato pagamento della somma dovuta entro il termine di due anni dal decreto ministeriale di ingiunzione, all'impresa aerea inadempiente può essere revocata la licenza se trattasi di impresa nazionale o può essere inibito lo svolgimento di ulteriore attività aerea non di linea in Italia se trattasi di impresa straniera, salvo che non sia diversamente disposto in convenzioni internazionali.

Art. 58.

Devoluzione dei proventi

I proventi delle sanzioni previste dall'art. 55 del presente regolamento confluiranno nell'apposito capitolo del quadro di classificazione delle entrate dello Stato avente per oggetto « multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dall'autorità giuridiziaria ed amministrativa ».

Art. 59.

Disposizioni transitorie

Alle imprese che all'entrata in vigore del presente regolamento esercriscano in base a regolare licenza servizi di trasporto di passeggeri e cose a carattere discontinuo od occasionale, ovvero servizi di lavoro aereo o scuole di pilotaggio è assegnato, a pena di decadenza, un termine di mesi tre per dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti ai fini del rilascio delle licenze previste dal presente regolamento.

In ogni caso, nel termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta di rilascio della nuova licenza l'amministrazione deve adottare i provvedimenti di competenza. L'eventuale silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento negativo.

Art. 60.

Entrata in vigore

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 18 giugno 1981

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO 1

VOLO CHARTER « TUTTO COMPRESO »
inclusive tour charter

PROTOCOLLO ....
ref. no.

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

DIREZIONE AEROPORTO .... DATA ....
airport management date

RAPPORTO DI CONTROLLO DEL VOLO CHARTER
charter control report

Mod. ITC

NOME-COGNOME-INDIRIZZO PAX ....
name and address of passenger

AGENZIA VIAGGIO .... N. VOLO .... N. BIGLIETTO ....
travel agency flight n. ticket n.

VOLO ANDATA DATA .... A/P IMBARCO .... VETTORE ....
outbound flight date embarking a/p carrier

VOLO RITORNO DATA .... A/P IMBARCO .... VETTORE ....
inbound flight date embarking a/p carrier

DURATA VIAGGIO .... GIORNI-SETTIMANE DOVE ....
trip duration days-weeks where

SOGGIORNO NOME-INDIRIZZO ALBERGO/PENSIONE/CASA PRIVATA/ALTRO ....
accomodation name-address hotel/pension/private/other

BUONO ALBERGHIERO RILASCIATO E CONVALIDATO SI — NO ....
hotel voucher: delivered/validated yes — no

PREZZO PUBBLICATO DEL « TUTTO COMPRESO » .... PAGATO EFFETTIVAMENTE ....
published price of inclusive tour really payd

OSSERVAZIONI ....
remarks

....

....

....

....

....

NOME-COGNOME ADDETTO AL CONTROLLO ....
name of cheker

CERTIFICO CHE LE SUDDETTE NOTIZIE SONO VERITIERE
I certify that above notices are truthful

FIRMA PASSEGGERO ....
passenger signature

*ALLEGATO TAGLIANDO VOLO BUONO ALBERGHIERO
enclosure flight coupon hotel voucher

*MARCARE CON « X » L'ALLEGATO
enclosure to be marked « x »

ALLEGATO 2

VOLO CHARTER STUDENTI
student charter flight

PROTOCOLLO ....
ref no.

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

DIREZIONE AEROPORTO .... DATA ....
airport management date

RAPPORTO DI CONTROLLO DEL VOLO CHARTER
charter control report

Mod. STC

NOME-COGNOME-INDIRIZZO PAX ....
name and address of passenger

ETA' .... ANNI N. VOLO .... N. BIGLIETTO ....
age years flight n. ticket n.

VOLO ANDATA DATA .... A/P IMBARCO .... VETTORE ....
outbound flight date embarking a/p carrier

EVENTUALE VOLO RITORNO DATA .... A/P IMBARCO .... VETTORE ....
inbound flight if any date embarking a/p carrier

BIGLIETTO ACQUISTATO PRESSO .... ATTESTATO STUDENTE SI — NO ....
where ticket has been bought student certificate yes — no

UNIVERSITA'-SCUOLA .... INDIRIZZO ....
university-school address

DURATA CORSO STUDIO .... TEMPO PIENO O PART-TIME ....
study course duration full or part-time

OSSERVAZIONI ....
remarks

....

....

....

....

....

NOME-COGNOME ADDETTO AL CONTROLLO ....
name of cheker

CERTIFICO CHE LE SUDDETTE NOTIZIE SONO VERITIERE
I certify that above notices are truthful

*ALLEGATO TAGLIANDO VOLO ATTESTATO STUDENTE
enclosure flight coupon student certificate

*MARCARE CON «X» L'ALLEGATO
enclosure to be marked «x»

FIRMA PASSEGGERO ....
passenger signature

ALLEGATO 3

VOLO CHARTER ....
charter

PROTOCOLLO ....
ref. no.

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

DIREZIONE AEROPORTO .... DATA ....
airport management date

RAPPORTO DI CONTROLLO DEL VOLO CHARTER
charter control report

Mod. ALC

NOME COGNOME INDIRIZZO PAX ....
name and address of passenger

PROFESSIONE .... N. VOLO N. BIGLIETTO ....
occupation flight n. ticket n.

VOLO ANDATA DATA .... A/P IMBARCO .... VETTORE ....
outbound flight date embarking a/p carrier

VOLO RITORNO DATA .... A/P IMBARCO .... VETTORE ....
inbound flight date embarking a/p carrier

PREZZO DEL VIAGGIO E DATA DI PAGAMENTO ....
price of trip and date of payment

BIGLIETTO ACQUISTATO PRESSO AGENZIA DI VIAGGIO ....
where ticket has been bought travel agency

ASSOCIAZIONE ....
association

(IN QUESTO CASO CON L'APPARTENENZA DI PIU' O MENO DI SEI MESI) ....

(in this case with attendance to this association for more or less six months)

OSSERVAZIONI ....
remarks

....

....

....

....

....

NOME-COGNOME ADDETTO AL CONTROLLO ....
name of cheker

CERTIFICO CHE LE SUDDETTE NOTIZIE SONO VERITIERE
I certify that above notices are truthful

FIRMA PASSEGGERO ....
passenger signature

* ALLEGATO TAGLIANDO VOLO ....
enclosure flight coupon

* MARCARE CON « X » L'ALLEGATO
enclosure to be marked « x »

(3814)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(2651117/2) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.